Scudo Speciale Albergo

CARGEAS
ASSICURAZIONI

Mod.1357 ed. 01/01/2019

Stampato con carta riciclata 100%.

INDICE

GLOSSARIO . . . . . .pag. 2 di 46

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE . . . . pag. 12 di 46

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI. . . . . pag. 14 di 46

SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . pag. 21 di 46

SEZIONE 3 – FURTO E GARANZIE ACCESSORIE . . . . . pag. 27 di 46

SEZIONE 4 – TUTELA DEL CLIENTE . . . . . pag. 31 di 46

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE SEZIONI 1, 2 E 4 (ARTT. 23.1 E 23.2) . . . . . pag. 35 di 46

CONCERNENTI LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ
DELLE SEZIONI 1 E 4
NONCHÉ DELLA SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . pag. 39 di 46

NORME SPECIALI (PER TUTTE LE SEZIONI) . . . . . pag. 42 di 46

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. . . . . pag. 43 di 46

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione il Contratto di Assicurazione.

Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Contratto di Assicurazione accordo con il quale l'Impresa verso pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.

Disdetta atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto di Assicurazione.

Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Intermediario la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

IVASS l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Mediazione attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo

amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Perito libero professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o nell'assicurazione della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale.

Polizza il documento che prova l'Assicurazione.

Premio la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Recesso scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei Danni che possono derivarne.

Scadenza data in cui cessano gli effetti della Polizza.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA "ALBERGO"

SEZIONE Danni

Addetti tutte le persone che partecipano all'attività alberghiera, compresi l'Albergatore, i suoi familiari ed i coadiutori, siano essi Dipendenti o collaboratori non subordinati.

Albergatore titolare o gestore dell'Albergo.

Albergo Impresa turistica così come definito a sensi della L. 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in uni-

tà abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi ausiliari quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.

Apparecchiature elettroniche sono considerati tali esclusivamente le apparecchiature a circuiti integrati azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: elaboratori di dati, fatturatrici, registratori di cassa, centralini telefonici ed impianti di allarme, telex, telefax.

Armadio corazzato o cassaforte mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici. Gli armadi corazzati e le casseforti di peso inferiore a 200 Kg devono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Le casseforti murate devono essere munite di alette di ancoraggio che, una volta murate, rendono impossibile la rimozione senza demolizione del muro stesso.

Bagaglio gli oggetti di uso personale - esclusi Valori, Preziosi, collezioni ed oggetti d'arte - contenuti in borse, valigie e/o bauli, nonché gli stessi contenitori.

Cliente persona che dispone dell'alloggio in Albergo. Sono considerati "unico Cliente" tutti coloro che dispongono della stessa camera, indipendentemente da relazioni di parentela intercorrenti tra di loro.

Contenuto

- merci, provviste, arredamento ed attrezzatura completa dell'Albergo, compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi con esclusione, per le cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;
- cose di proprietà degli Addetti (esclusi i veicoli);
- arredamento dell'abitazione dell'Albergatore e/o dei suoi familiari, nonché gli effetti perso-

nali di loro proprietà, nel caso in cui l'abitazione sia ubicata nei locali dell'Albergo;
– migliorie od adattamenti fatti eseguire dall'Assicurato al Fabbricato, affreschi, decorazioni, tappezzerie, moquette, tendoni, veneziane ed insegne anche all'esterno.

Cose particolari

archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche o per elaboratori elettronici.

Dipendenti

le persone alle dirette dipendenze dell'Albergatore con rapporto subordinato o di apprendistato, i lavoratori parasubordinati (art. 5 D. Lgs 38/2000), i prestatori di lavoro temporaneo (L. 196/97).

Documenti personali

passaporto, carta d'identità, patente di guida, patente nautica e tessera sanitaria.

Effetti personali dei clienti

capi di vestiario, attrezzatura sportiva comune, Apparecchiature elettroniche, fotografiche, cinematografiche, telefonia mobile e quant'altro il Cliente porti al suo seguito per il suo uso personale, nonché veicoli a motore e natanti in genere. **Sono esclusi Valori e Preziosi.**

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

appropriazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da costringere la stessa a consegnare la cosa.

Fabbricato

la costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura destinata all'attività assicurata, compresi i fissi e gli infissi ed opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, le antenne radiotelevisive, gli impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, gli ascensori, i montacarichi, gli affreschi e le statue non aventi valore artistico. Nel Fabbri-

cato si intendono compresi: la porzione adibita ad abitazione privata dell'Assicurato; impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, nonché - nel caso di porzione di edificio - la quota pertinente delle parti costituenti proprietà comune, escluso quanto definito alle voci "Contenuto" e "Lastre".

Forma a Primo Rischio Assoluto forma di copertura in cui la somma assicurata non corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, ma costituisce il limite massimo di Indennizzo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Forma a Valore Intero forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile in caso di Assicurazione parziale.

Franchigia parte del danno che rimane a carico dell' Assicurato per ciascun Sinistro.

Fulmine fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica e visibile.

Furto impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per altri.

Implosione vedi "Scoppio/Implosione".

Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettiva-

mente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva - entro 2 (due) anni dall'evento - la morte o un'Invalidità Permanente. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Invalidità Permanente

la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'Esercizio di una qualsiasi professione o mestiere, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato dovesse decedere per cause diverse dall'Infortunio denunciato prima che l' Invalidità Permanente sia stata accertata da un medico fiduciario dell'impresa a mezzo visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
L'Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l'Invalidità Permanente.

Lastre

le Lastre piane e curve di cristallo e vetro - comprese iscrizioni e decorazioni - esistenti all'interno ed all'esterno del Fabbricato destinato all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorate al Fabbricato), le Lastre di marmo destinate a ripiani, escluse pavimentazioni e rivestimenti.

Massimale

somma fino a concorrenza della quale l'Impresa presta la garanzia, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta

alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Onda Sonica — l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili.

Preziosi — oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Rapina — impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui.

Scasso — forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione di locali e di mobili, armadi corazzati, casseforti, contenenti le cose assicurate.

Scippo — furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto — la quota del danno indennizzabile, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Scoppio/Implosione — repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Terrorismo — qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Valore a Nuovo — per "Fabbricato": il costo di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al degrado per vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

– per “Contenuto”, “Lastre”, e “Apparecchiature elettroniche”: la spesa necessaria per sostituire le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, Prestazioni e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto e montaggio nonché le imposte, comprese quelle doganali.

Valore Commerciale la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Valore Commerciale il Valore commerciale, come sopra definito, con un deprezzamento massimo del 30%.

Valori denaro, carte Valori e titoli di credito in genere.

Vetro Antisfondamento manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti, costituito di norma da più strati di vetro accoppiati tra di loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA ALBERGO

“SEZIONE ASSISTENZA”

Assicurato il titolare dell’Esercizio alberghiero descritto in Polizza.

Esercizio i locali sede dell’attività alberghiera, situati in territorio italiano, dove l’Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Estensione territoriale

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Europ Assistance

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Impresa appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Impresa soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance è affidata la gestione dei Sinistri ASSISTENZA.

Furto

vedi definizione della Sezione "Danni".

Incendio

vedi definizione della Sezione "Danni".

Prestazione

assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa in relazione alle Coperture Assicurative di cui alla Sezione di ASSISTENZA.

Sinistro

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste nel Contratto di Assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo)giorno dopo quello della Scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive Scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o

l'Impresa possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
Il Recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.
L'Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di Disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della Scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il Contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del Contratto.

Art. 9 - Mediazione e Foro Competente
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia.
Per qualunque controversia relativa all'esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 1 - INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 12 - Rischi assicurati

12.1 - Danni diretti

L'Impresa, nei limiti e alle condizioni che seguono, **si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi sottoindicati:**

- **Incendio** comunque causato, compresi i guasti da chiunque ragionevolmente provocati allo scopo di impedirlo o di arrestarlo.

- **Acqua** entrata nel Fabbricato per intasamento di gronde e pluviali causato da neve o grandine.

- **Acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rotture accidentali, guasti od occlusioni di condutture (compresi pluviali e gronde), di dispositivi od apparecchi utilizzatori e relativi allacciamenti. Sono altresì comprese entro il limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato ma col massimo di € 10.000,00 per periodo assicurativo annuo, le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino del Fabbricato e degli impianti effettuati allo scopo di ricercare ed eliminare la fuoriuscita d'acqua. Limitatamente alle spese di ricerca e ripristino, resterà a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 150,00 per ciascun Sinistro.

- **Altri Danni diretti**, diversi da quelli sopraelencati, conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, occupazione non militare. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo di € 500,00.
  Sono esclusi i Danni:
  a) conseguenti a Furto, tentato o consumato;
  b) di saccheggio, appropriazione indebita o imputabili ad ammanchi di ogni genere;
  c) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.

- **Azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica, esclusi i Danni a macchine, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici,** salvo quanto disposto al paragrafo "Fenomeno elettrico".

- **Caduta di alberi o di rami**, per cause accidentali non dovute ad evento atmosferico.

- **Caduta di ascensori, montacarichi, antenne e simili**, compresi i danneggiamenti agli impianti stessi.

- **Caduta di corpi celesti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali**, di loro parti o cose da essi trasportate.

- **Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento o trombe d'aria e cose da essi trascinate, nonché grandine**, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, nella zona circostante. I Danni da bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se arrecati direttamente dagli eventi suddetti attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici sopraindicati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia assoluta per ciascun Sinistro di € 500,00.
  Sono esclusi i Danni
  1) causati da:
  - **a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
  - **b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
  - **c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua o rigurgito dei sistemi di scarico;**
  - **d) cedimento o franamento del terreno.**

  2) subiti da:
  - **e) alberi, cespugli, coltivazioni, cose mobili all'aperto;**
  - **f) cavi aerei;**
  - **g) camini, ciminiere, insegne, tende ed installazioni esterne.**

- **Fenomeno elettrico** per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e macchine elettroniche.
  La garanzia è prestata sino a concorrenza dell'importo di € 1.500,00, oltre all'eventuale somma aggiuntiva indicata in Polizza, mentre resterà a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa di € 150,00 per singola apparecchiatura danneggiata.

- **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

- **Fumo, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi**, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

- **Guasti cagionati dai ladri** ai locali ed agli infissi nel commettere o tentare di commettere il Furto, nonché il Furto degli stessi, sino a concorrenza di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.

- **Lastre** per Danni diretti e materiali diversi da quelli sopraelencati, sino a concorrenza di € 1.500,00 per ciascun evento dannoso, qualunque sia il numero delle Lastre interessate.
  Sono esclusi i Danni:
  – **da Furto, tentato o consumato;**
  – **che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori anche se non effettuati direttamente sulle Lastre;**
  – **dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione;**
  – **che arrechino semplici rigature, segnature o scheggiature.**

- **Mancata o diminuita erogazione del freddo** per le merci in frigorifero, in conseguenza degli eventi sopradescritti o causati da guasti o rotture nell'impianto frigorifero. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore ed è prestata sino a concorrenza dell'importo di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.

- **Onda sonica** determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

- **Procedura di ammortamento**. L'Impresa indennizza le spese sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali tale procedura è ammessa, sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il "Contenuto".

- **Scoppio, Esplosione, Implosione**, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze. **Sono esclusi i Danni arrecati alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio/Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.**

- **Sovraccarico neve** e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 50% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto, con il massimo di € 150.000,00 per evento e con applicazione di uno Scoperto, a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ciascun Sinistro, col minimo di € 5.000,00.
  Sono esclusi i Danni:
  a) **a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative al sovraccarico di neve;**
  b) **ai lucernari, vetrate, serramenti in genere nonché all'impermeabilizzazione, salvo che il loro danneggiamento sia diretta conseguenza del crollo totale o parziale del tetto causato dal sovraccarico;**
  c) **causati da valanghe o slavine;**
  d) **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;**
  e) **a strutture pressostatiche e al relativo Contenuto.**

- **Urto di veicoli o di natanti** non di proprietà dell'Assicurato.

12.2 - Danni indiretti
L'Impresa risarcisce, in aggiunta alle somme indicate in Polizza, i Danni conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione 12.1 "Danni diretti" per:

- **Canone di locazione temporanea** di locali ove svolgere l'attività assicurata, in ragione del tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno e fino a concorrenza di € 25.000,00.

- **Indennità aggiuntiva.** L'Impresa corrisponde, congiuntamente all'importo dovuto a termini di Polizza per i Danni materiali e diretti, un Indennizzo supplementare pari al 10% dell'importo predetto, a titolo di indennità per interruzione, riduzione o intralcio nello svolgimento dell'attività. Per quanto riguarda il "Rischio Locativo", l'indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all'Assicurato.

- **Onorari dei periti, consulenti, tecnici** incaricati dall'Assicurato per la determinazione del danno, per un importo non superiore al 5% dell'Indennizzo dovuto per il settore "Danni Diretti", con il massimo di € 7.500,00.

- **Perdita delle pigioni** dei locali del Fabbricato locato a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, con il limite di un anno e fino a concorrenza di € 25.000,00.

- **Spese di ricostruzione di Cose particolari**, effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate da un evento indennizzabile, compreso il costo del materiale (se non rientrante nella sezione "Danni diretti") sino a concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto.

- **Spese di rimozione, deposito e ricollocamento** del Contenuto, per il ripristino del Fabbricato.
  La garanzia è prestata a primo Rischio assoluto fino a concorrenza di un valore pari al 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza.

- **Spese per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza, oltre all'eventuale somma aggiuntiva indicata nella Polizza stessa.

12.3 - Effetti personali dei clienti
L'Impresa risarcisce, entro i limiti della somma indicata nel frontespizio di Polizza, i Danni subiti dagli effetti personali di proprietà dei clienti dell'Albergo, siano essi consegnati o meno, purchè trovantisi all'interno del Fabbricato dell'Albergo o negli spazi di pertinenza, in conseguenza di uno dei rischi indicati all'art. 12.1 Danni Diretti.
La garanzia è prestata nella forma "a primo Rischio assoluto" senza, cioè, applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 13 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i Danni:

a. **causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
b. **causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
c. **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
d. **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;**
e. **da gelo, umidità o stillicidio;**
f. **di Furto, di smarrimento o ammanchi in genere delle cose assicurate, in qualsiasi occasione avvenuti;**
g. **causati a macchinari, attrezzature e arredamento concessi all'Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura;**
h. **indiretti quali cambiamenti di costruzione, profitto sperato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
i. **di cui l'Assicurato deve rispondere nei confronti dei clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis. e 1785 ter del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 12.3.**

Art. 14 - Norme Particolari

14.1 - Condizioni di assicurabilità - Tolleranze
L'Assicurazione e prestata alla condizione che il Fabbricato dell'Albergo abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono anche essere combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre 2/10 delle rispettive superfici.
Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non risultassero rispettate, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto di un importo pari al 30% dell'Indennizzo medesimo.

14.2 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di Legge, verso i clienti nonché - se l'Assicurato è una società - verso società che rispetto all'Assicurato siano controllanti, controllate o collegate, purché il Contraente o l'Assicurato, a loro volta, non esercitino l'azione di regresso.

14.3 - Dolo e colpa grave
L'Impresa indennizza i Danni determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge,

esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, ovvero i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

14.4 - Anticipo indennizzi
L'Impresa, a richiesta dell' Assicurato, prima della liquidazione del Sinistro, provvederà al pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

14.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

14.6 - Fabbricati in comproprietà o in condominio
Nel caso di fabbricati in comproprietà o in condominio l'Assicurazione della porzione di Fabbricato comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune.

14.7 - Buona fede
Se il Contraente, all'atto della stipulazione della Polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il Rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'Indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - Responsabilità civile per Danni a terzi in conseguenza degli eventi sopraspecificati

Rischio locativo: qualora l'Assicurato non sia proprietario dei locali dell'esercizio, l'eventuale Assicurazione del "Fabbricato" si intende prestata per il Rischio locativo.
Pertanto l'Impresa nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile si obbliga, nei limiti della somma assicurata

per il Fabbricato, a risarcire i Danni materiali e diretti cagionati da Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Per questa garanzia la "regola proporzionale" di cui all'art. 1907 Codice Civile è applicata al valore allo stato d'uso del Fabbricato e non al "Valore a nuovo" dello stesso.

Ricorso Terzi: L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per Danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi, compresi i clienti, da Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza.
L'Assicurazione, nel limite del Massimale predetto, ma fino a concorrenza del 30% del Massimale stesso, è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Responsabilità Civile (Valida nel caso in cui non sia operante la Sezione 2 – Responsabilità Civile)
L'Assicurazione, fino a concorrenza del Massimale di € 250.000,00, è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i locatari, nella sua qualità di:
- committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, di lavori straordinari di manutenzione o ristrutturazione del Fabbricato o porzione di Fabbricato indicato in Polizza, ivi compresa la quota di proprietà comune. E' fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori;
- committente di lavori inerenti la pulizia, sorveglianza, vigilanza e custodia del Fabbricato o porzione di Fabbricato. È fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti delle imprese incaricate dei servizi;
- proprietario del Contenuto del Fabbricato o porzione di Fabbricato locato a terzi, ivi compresi gli impianti destinati alla conduzione.

Per le garanzie previste dal presente articolo resta convenuto che:
a) l'Assicurazione non comprende i Danni :
- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**

- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;**
- **agli Effetti personali dei clienti dell'Albergo.**

b) non sono considerati terzi :

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Imprese, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

SEZIONE 2 - RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

16.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i clienti - per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Esercizio dell'attività assicurata e dei servizi ad essa connessi.

16.1.1 - Proprietà di immobili, strutture ed impianti. La garanzia comprende il Rischio della proprietà del Fabbricato o porzioni di esso, adibito all'attività assicurata ivi compresi muri di cinta, tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente, arredamento, attrezzatura, mobilio e quant'altro facente parte del Contenuto, parchi, giardini, campi da gioco, piscine, attrezzature sportive, strade private, parcheggi, spazi adiacenti di pertinenza dell'Albergo, insegne luminose e non, cartelloni pubblicitari e striscioni (ovunque installati), servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani da guardia. Sono compresi i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti gli enti descritti, purché eseguiti in economia. Qualora i suddetti lavori o servizi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

16.1.2 - Attività complementare di ristorazione, meeting, conferenze e servizi. La garanzia comprende il Rischio dell'Esercizio di bar, ristorante e piz-

zeria (anche se non di esclusivo uso dei clienti dell'Albergo), organizzazione e svolgimento di meeting, conferenze, raduni, congressi e simili. E' altresì compreso – purché di esclusivo utilizzo dei clienti dell'Albergo - il servizio di parrucchiere, barberia, salone di bellezza, solarium anche con lampade abbronzanti, palestra, servizio di infermeria e/o pronto soccorso **(esclusa, per quest'ultimo, la responsabilità del personale medico).**

16.1.3 - Attività sportive, ludiche, di intrattenimento e simili. Sono compresi i Danni arrecati ai clienti ed ai terzi dall'organizzazione e dallo svolgimento di attività sportive e relativi corsi di apprendimento **(esclusa attività subacquea o aerea)**, ludiche, baby o mini-club, di intrattenimento quali spettacoli, feste, balli, giochi di gruppo e simili.

16.1.4 - Somministrazione e vendita di prodotti. La garanzia comprende il Rischio della vendita, somministrazione e smercio di prodotti. Per i prodotti alimentari la garanzia è limitata ai Danni corporali subiti dai clienti, semprechè il danno si manifesti entro un anno dalla data di somministrazione o smercio e, comunque, non oltre la data di Scadenza del Contratto. Per i generi non prodotti dall'Assicurato la garanzia è limitata ai casi di difettosa conservazione o errato smercio del prodotto medesimo.

16.1.5 – Parcheggio veicoli. Qualora l'Albergo disponga di un parcheggio per gli autoveicoli dei propri clienti, anche se non all'interno o adiacente all'Albergo stesso, la garanzia è estesa ai Danni subiti dagli autoveicoli ricoverati o parcheggiati, ivi compresi i carrelli-appendice, le imbarcazioni al seguito e le roulottes. La garanzia non comprende i Danni da Furto (tentato o consumato) ed è prestata con applicazione di una Franchigia fissa di € 150,00 per ciascun mezzo danneggiato.

16.1.6 - Estensioni diverse. Sono compresi i Danni conseguenti a:
- spargimento di acqua e rigurgito di fogna dovuti a rotture accidentali di tubazioni o condutture del Fabbricato di proprietà o determinati in relazione all'attività svolta. Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 250,00 per ciascun Sinistro;
- interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività o servizi. La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale previsto per la garanzia di Responsabilità Civile Terzi e fino al limite del 30% del Massimale stesso. Per questa estensione di garanzia resta a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno, col minimo di € 500,00;
- mancato uso delle cose danneggiate, per il tempo strettamente necessario al loro ripristino, sino a concorrenza, per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo assicurativo, di € 25.000,00 con il limite giornaliero di € 100,00 per ciascun danneggiato;
- inquinamento accidentale causato da rottura improvvisa di impianti, tubazioni, contenitori e quant'altro di simile al servizio del Fabbricato o facente parte del Contenuto ovvero in conseguenza di un fatto inerente l'attività

svolta dall'Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale RCT e fino a concorrenza del 30% del Massimale stesso;
- impiego da parte dell' Assicurato o dei propri Dipendenti di veicoli non a motore;
- committenza a sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per Danni cagionati a terzi dai Dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili;
- fatto di liberi professionisti, quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori di lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali dei quali l'Assicurato si avvale per l'espletamento della propria attività. È fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti dei predetti professionisti;
- organizzazione e svolgimento di corsi o stage formativi per la professione alberghiera, compresi i Danni corporali subiti dai partecipanti;
- approvvigionamento di materiale e alimentari, comprese le operazioni di carico e scarico dei veicoli. Per i Danni subiti dai veicoli rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

16.1.7 - Responsabilità personale di tutti i Dipendenti
L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato e dei lavoratori parasubordinati, per Danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori.

16.1.8 - Cose Portate (valida se sul frontespizio del Modulo di Polizza è indicato il limite di risarcimento per singola camera). La garanzia è prestata, per ciascuna camera e qualunque ne sia il numero degli occupanti, sino alla concorrenza del Massimale Assicurato a tale titolo per quanto l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso ogni singolo Cliente ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 - 1785 bis - 1785 ter del Codice Civile per Danni agli **Effetti personali dei clienti** stessi, consegnati e non consegnati all'Albergatore, se gli stessi sono sottratti, distrutti o deteriorati.

Sempreché sia esplicitamente pattuito con indicazione sul frontespizio del Modulo di Polizza, la garanzia è estesa a Valori e Preziosi ma entro i seguenti limiti:

- 20% del corrispondente Massimale se non consegnati all'Albergatore;
- 40% del corrispondente Massimale se consegnati all'Albergatore.

Per denaro, carte Valori e Preziosi consegnati all'Albergatore e custoditi in armadi di sicurezza o casseforti efficacemente chiusi, il limite suindicato s'intende raddoppiato.

L'Assicurazione non vale per:
- i veicoli, i natanti e cose in essi contenute;
- le cose che l'Assicurato aveva l'obbligo di accettare e delle quali ha rifiutato la custodia;
- i Danni risarcibili ai sensi della sezione 1 Incendio e rischi complementari, art. 12.3;
- i Danni a cose da operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili.

16.2 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese)

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli Infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui Dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art.5 del citato D. Lgs. n.38/2000, Addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le Prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da Infortunio. Il Massimale per Sinistro convenuto per l'assicurazione, rappresenta il limite globale dell'Impresa anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di Responsabilità Civile verso Terzi.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai Dipendenti.
Sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di Esercizio dell'azione di rivalsa ex art.1916 del Codice Civile da parte dell'I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

16.2.1 - Inesatta interpretazione norme INAIL. Se, al momento del Sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, l'Assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'I.N.A.I.L. di uno più Dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

16.2.2 - Lesioni corporali subite da Dipendenti e collaboratori. La garanzia, nei limiti di quanto indicato al punto b) dell'art. 16.2 che precede e nell'ambito del Massimale previsto per la garanzia RCO, è estesa alle lesioni corporali subite:
- dai Dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di legge contro gli Infortuni (INAIL);

– da liberi professionisti, quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori di lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali dei quali l'Assicurato si avvale per l'espletamento della propria attività.

16.3 - Difesa penale (valida per le garanzie RCT e RCO). L'Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 Codice Civile), anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Art. 17 - Validità territoriale
La garanzia è operante per Danni che si verifichino nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 18 - Esclusioni

18.1 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro Dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'Assicurazione.

18.2 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione R.C.T. non comprende i Danni:
– da Furto e alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché i Danni per i quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile, salvo quanto previsto dalla garanzia "cose portate", se prevista;
– a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
– provocati da persone non in rapporto di dipendenza o collaborazione, anche occasionale, con l'Assicurato;
– da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
– a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo ed a quelle rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
– alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;

- **alle cose sulle quali si eseguono i lavori o sulle quali si trovino installate attrezzature, impianti, insegne, cartelloni e simili;**
- **conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- **derivanti da cure mediche o termali, trattamenti clinici, fisioterapici o riabilitativi effettuate nell'Esercizio alberghiero;**
- **derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti e sopraelevazioni del Fabbricato, salvo quanto previsto per i lavori in economia;**
- **a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;**
- **derivanti da attività esercitate nel Fabbricato all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;**
- **conseguenti ai maggiori oneri derivanti dall'obbligo solidale dell'Assicurato - in quanto condomino - con altri eventuali condomini;**
- **riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;**
- **dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto.**

Art. 19 - Regolazione del Premio

Il Premio della presente Sezione è convenuto in base ad elementi di Rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del Contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del Contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa i dati consuntivi relativi al fatturato realizzato nel corso del periodo assicurativo.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzio-

ne del Contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima Scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo. l'Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture).

SEZIONE 3 - FURTO E GARANZIE ACCESSORIE

Art. 20 - Rischi assicurati
L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei Danni Materiali subiti direttamente dalle cose assicurate da:

20.1- Furto: a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'Albergo in uno dei seguenti modi:

a. violandone le difese esterne mediante:
   - Scasso di serramenti in metallo (anche con Vetro antisfondamento), legno, materia plastica rigida, saracinesche, tutti chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
   - effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri;
   - demolizione di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
   - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli, o di arnesi simili;

b. con impiego di mezzi artificiosi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;

c. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi, violando le difese come indicato al punto a).

Per le cose contenute in Armadio corazzato o cassaforte, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali protezioni interne mediante Scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

Sono parificati ai Danni del Furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Durante le ore di apertura dell'Esercizio alberghiero la garanzia è valida anche in mancanza delle modalità suddette, purché nell'Esercizio vi sia costante presenza dell'Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

L'Assicurazione, nell'ambito della somma assicurata, comprende altresì i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, al Fabbricato dell'Albergo contenente le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dell'Albergo, comprese casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti), fino a concorrenza di € 1.500,00.

20.2 - Rapina ed Estorsione delle cose assicurate avvenute nei locali dell'Albergo, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

20.3 - Furto, Rapina ed Estorsione di Valori trasportati di proprietà dell'Albergatore purché, nel caso di Furto, il reato sia perpetrato in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto, oppure sia commesso con destrezza (limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i suddetti Valori) o con strappo. Al trasporto deve provvedere l' Assicurato o, in sua vece, un familiare o dipendente, purché siano di età compresa tra i 18 ed i 70 anni e siano esenti da minorazioni fisiche che possano costituire obiettivo impedimento all'espletamento del servizio esterno. Tale servizio, che deve essere svolto entro i confini della provincia in cui è ubicato l'Esercizio alberghiero o di provincia ad essa limitrofa, è limitato al periodo di apertura dell'Esercizio stesso. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il "Contenuto", con il massimo di € 5.000,00, oltre all'eventuale somma aggiuntiva indicata in Polizza.

20.4. - Atti vandalici commessi dai ladri o dai Rapinatori sulle cose assicurate (comprese tappezzerie e tinteggiature all'interno dei locali dell'Albergo), in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati, fino a concorrenza di € 3.000,00.

20.5 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dai Dipendenti (esclusi i collaboratori) dell'Assicurato avvenuti nei modi previsti dal punto 20.1 e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 21 - Delimitazioni dell'Assicurazione

21.1 - Preziosi di proprietà dell'Albergatore. Relativamente ai Preziosi di proprietà dell'Albergatore e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano custoditi in cassaforte o armadio di sicurezza. La garanzia è prestata, nell'ambito della somma assicurata per il Contenuto, per un importo pari al 20% della somma stessa, con il massimo di € 6.000,00.

21.2 - Valori non custoditi in armadi corazzati o cassaforte. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Valori custoditi", col massimo di € 2.500,00.

Art. 22 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i Danni:

a. **verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, cataclismi naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, tumulti, sommosse, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, insurrezione, Esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
b. **agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i Danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
   - **da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o con questi comunicanti;**
   - **da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto al punto 20.5;**
   - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
   - **da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649, n. 1., 2. e 3. del Codice Penale anche se non coabitanti;**
c. **causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, quando non siano operanti le garanzie della Sezione 1;**
d. **da ammanchi comunque riscontrati;**
e. **ai Preziosi e Valori presenti nei locali dell'Albergo dopo la data di chiusura stagionale;**
f. **di cui l'Assicurato deve rispondere nei confronti dei clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile.**

Art. 23 - Norme Particolari

23.1 - Condizioni di assicurabilità. L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia Furto, che i locali contenenti le cose assicurati abbiano le seguenti caratteristiche:

a.1 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato: costruzione in muratura con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, Vetro antisfondamento, cemento armato e non;
a.2 - Tolleranze: nel caso dovessero esistere elementi costruttivi non rispondenti alle caratteristiche suddette e tale mancata rispondenza non è stata determinante ai fini dell'accadimento dell'evento dannoso, l'Impresa non ne terrà conto in sede di liquidazione del danno.
b.1 - Mezzi di chiusura: ogni apertura verso l'esterno che si trovi, in linea verticale, a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno), oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
b.2 - Deroghe ammesse: nel solo caso in cui il Furto venga perpetrato:
a) attraverso aperture non protette in modo conforme alla descrizione di cui al punto b.1;
b) quando nei locali assicurati vi è presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre;

l'Indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 30% dell'importo indennizzabile.

23.2 - Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha risarcito solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i Danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

23.3 - Reintegro delle somme assicurate. In caso di Sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, a decorrere dalla data del Sinistro stesso e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente riduzione di Premio.
Tale importo è automaticamente reintegrato dalle ore 24 del giorno di accadimento del Sinistro e il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di Premio che sarà dovuto all'Impresa.
Il disposto del presente articolo non si applica qualora una delle Parti eserciti il diritto di Recesso previsto dall'art. 7) delle Norme.

SEZIONE 4 - TUTELA DEL CLIENTE

Art. 24 - Persone assicurate
È Assicurato ciascun Cliente dell'Albergo durante il periodo di soggiorno nell'Albergo stesso, dal momento della sua iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza.

Beni assicurati:

24.1 - Effetti Personali, Bagaglio e documenti: sono indennizzati i Danni materiali e diretti ad effetti personali e al Bagaglio, compresi Valori e Preziosi dei clienti dell'Albergo (esclusi quelli consegnati all'Albergatore nonché veicoli e natanti), a seguito di:

Furto con destrezza di effetti personali e Bagaglio indosso ai clienti o a portata di mano, purché il Furto sia avvenuto all'esterno delle camere di alloggio, ma all'interno del Fabbricato dell'Albergo o negli spazi adiacenti di pertinenza.
L'Assicurazione vale purché il Furto sia constatato nella stessa giornata e sia denunciato al più tardi nelle 24 ore successive.

Rapina di effetti personali e Bagaglio avvenuta all'interno del Fabbricato dell'Albergo o negli spazi adiacenti di pertinenza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi all'interno dell'Albergo.

Scippo di effetti personali e Bagaglio avvenuto in occasione di gite od escursioni organizzate dall'Albergatore.

Atti vandalici o di Terrorismo, nonché Incendio, Furto e Rapina dei beni assicurati quando gli stessi sono affidati al servizio di custodia all'interno di locali pubblici.

Furto all'interno dell'autoveicolo del Cliente, anche se lasciato incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate e purché le cose assicurate siano custodite sotto chiave nel bagagliaio, in modo non visibile dall'esterno.
Nei periodi dalle ore 22 alle 6 la garanzia opera se l'autoveicolo è in rimessa o area di parcheggio custodita.
Sono esclusi i Preziosi e i Valori.

Sono altresì indennizzate le spese necessarie per il rifacimento dei documenti dei clienti dell'Albergo, distrutti o danneggiati in conseguenza di uno degli eventi sopraspecificati.

24.2 - Autoveicoli e natanti: sono indennizzati i Danni materiali e diretti alle parti sottospecificate di autoveicoli e natanti di proprietà dei clienti dell'Albergo, conseguenti a:
Atti vandalici o di Terrorismo che colpiscono:
– cristalli, antenne radio, specchi retrovisori, fanaleria, deflettori e pneumatici di autoveicoli;
nonché, limitatamente ai natanti:
– sellerie, teloni di copertura, veleria e attrezzatura fissa.

Sono esclusi in ogni caso i Danni alla carrozzeria, allo scafo e alla relativa coperta

Inoltre, se il veicolo o il natante è coinvolto in un incidente e/o subisce un danno meccanico grave, che non ne consenta lo spostamento autonomo, la garanzia, entro il limite di € 2.500,00 per ciascun Cliente è estesa al rimborso delle:

Spese di traino fino all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare le riparazioni.

Spese per il noleggio di un altro mezzo di trasporto per il rientro in Albergo.

La garanzia, eccezion fatta per le spese di traino e noleggio, è prestata con una Franchigia di € 200,00 per ciascun veicolo o natante danneggiato.

24.3 - Danni alle persone - Infortuni dei clienti: l'Assicurazione vale per il periodo di soggiorno ed è operante per gli Infortuni che il Cliente subisca per effetto del soggiorno stesso, compresa la partecipazione ad attività sportive comuni, le normali attività del tempo libero, viaggi ed escursioni locali anche se comportano il temporaneo pernottamento presso privati o altre strutture alberghiere.

Somme assicurate. Le somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza vengono ripartite proporzionalmente in rapporto al numero delle persone occupanti la camera, siano esse rimaste infortunate o meno. Per quanto riguarda l'Invalidità permanente, la somma così risultante corrisponde all'Indennizzo previsto per l'invalidità totale (100%).

Rinuncia al diritto di rivalsa. L'Impresa rinuncia a favore del beneficiario o dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa (Art. 1916 Codice Civile) verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Sono altresì comprese le:
Spese di viaggio e accompagnamento con il mezzo di trasporto più idoneo se, a seguito di Infortunio, è impossibile il rientro del Cliente nella propria residenza con i normali mezzi, nonché le spese sostenute per un accompagnatore, il tutto fino a concorrenza di € 1.500,00 per camera.

24.4 - Interruzione soggiorno: L'Impresa si obbliga a rimborsare al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare all'Albergatore, in virtù della prenotazione, a seguito di interruzione del soggiorno dovuto a malattia od Infortunio che rendano necessario il ricovero ospedaliero del Cliente, nonché di decesso del Cliente stesso o di suoi familiari a loro volta clienti dell'Albergo. La garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata a questo titolo, con un limite massimo di cinque giorni di soggiorno.

24.5 - Responsabilità Civile: L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Cliente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per il risarcimento di Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto avvenuto in relazione al suo soggiorno e alle attività connesse, così come specificate al punto 24.3.

La garanzia è operante entro i confini d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino nonché durante le escursioni entro il territorio dell'Unione Europea, organizzate durante il suo soggiorno in Italia.
Sono esclusi dalla garanzia:
- **i Danni conseguenti all'esercizio, da parte del Cliente, delle proprie attività professionali e/o di lavoro;**
- **i rischi inerenti alla proprietà, guida ed uso di veicoli e natanti a motore nonché aeromobili;**
- **i Danni a cose che il Cliente utilizzi o che abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.**

24.6 - Altre assicurazioni. Qualora, contemporaneamente all'Assicurazione prestata dalla presente sezione, dovesse sussistere per lo stesso Rischio altra Copertura Assicurativa, da chiunque contratta, la presente Polizza sarà operante per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con l'altra Assicurazione.

Art. 25 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i Danni:
- **verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare, invasione, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;**
- **verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo**

dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- **verificatisi in relazione a fatti dolosi compiuti dal titolare dell'Esercizio alberghiero o dalle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere, o dal Cliente Assicurato;**
- **alle cose di proprietà dell'Albergatore o da lui utilizzate per la propria attività;**
- **per i quali l'Albergatore deve rispondere ai sensi degli articoli dal 1783 al 1786 del Codice Civile;**
- **determinati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate o frane;**
- **provocati o subiti dal Cliente Assicurato in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe o stupefacenti o nella partecipazione, come soggetto attivo, a episodi di violenza;**
- **derivanti da qualsiasi attività professionale e/o comunque di lavoro, gli infarti e le ernie;**
- **conseguenti alla partecipazione a gare e/o prove sportive, salvo quelle aventi carattere ricreativo o dilettantistico, nonché sports aerei in genere;**
- **derivanti dall'uso e guida di velivoli in genere, di veicoli ad uso diverso da quello privato.**

Non sono considerati terzi:
- **i componenti il nucleo familiare del Cliente, i suoi affini e i conviventi;**
- **l'Albergatore, i suoi familiari e i suoi Dipendenti.**

Art. 26 - Forma di Assicurazione - Regola proporzionale

L'Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Tuttavia se il numero delle camere autorizzate per la locazione risultasse superiore a quello dichiarato in Polizza, in caso di Sinistro, l'Indennizzo verrà ridotto nella proporzione esistente tra il numero dichiarato e quello effettivo.

CONCERNENTI LE SEZIONI:

1 – Incendio e rischi complementari
2 – Furto e garanzie accessorie
4 – Tutela del Cliente (per le garanzie cui gli artt. 24.1, 24.2 e 24.4)

Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a. darne avviso scritto il più presto possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o ne ha avuta la possibilità di farlo, indicando il luogo e il giorno e le circostanze dell'evento dannoso nonché l'importo approssimativo del danno;

b. fare quanto è possibile per contenere o diminuire il danno;

c. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell' Art. 1915 Codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b. e c. sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato deve inoltre:

d. fare, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione di cui alla lettera a. dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere mtrasmessa all'Impresa;

e. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

f. predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a dispo-

sizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

g. **presentare, a richiesta dell'Impresa, tutti i documenti che si possono ottenere dall' Autorità competente, in relazione al Sinistro.**

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti, oppure, a richiesta di uno di essi, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 30 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il Rischio e non erano state comunicate;
c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 27;
d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, salvo impugnazione per via ordinaria.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.
Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 31 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni Fabbricato e/o relativo Contenuto, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - hanno al momento del Sinistro e l'ammontare dell'Indennizzo viene calcolato come segue:

– per il Fabbricato in base al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro i limiti della somma assicurata. Le opere di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro debbono essere calcolate e saranno rimborsate entro il limite previsto in Polizza;

– per il Contenuto dell'Albergo, a scelta dell'Assicurato in sede di liquidazione del danno:

  a) in base al ***Valore a Nuovo*** delle cose distrutte o danneggiate, dietro dimostrazione dell' Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione. Per le cose che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro ***Valore Commerciale effettivo***. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad una integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro sei mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione;

  oppure:

  b) in base al ***Valore Commerciale convenzionale***

In entrambi i casi non si tiene conto dei Danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dall'art. 12.2 "Danni Indiretti".

Art. 32 - Titoli di credito
Per titoli di credito rimane stabilito che:

a. l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive Scadenze, se previste;
b. l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito

non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;

c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'Esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 33 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei Danni.
L'accertamento e la liquidazione dei Danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 34 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del Sinistro.
Nei casi in cui sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti dal punto c dell'Art. 13 o dal punto b dell'Art. 22.

Art. 35 - Assicurazione Parziale - Regola Proporzionale (valido per la sezione 1)

35.1 - Assicurazione Parziale. L'Assicurazione si intende stipulata a valore intero.
Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 31 risulta che il valore del Fabbricato o il valore del Contenuto, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, si applica il disposto del seguente punto 35.2.

35.2 - Regola proporzionale - tolleranza. In caso di Assicurazione parziale l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante ai sensi dell'Art. 31 al momento del Sinistro. Tuttavia non si fa luogo alla regola proporzionale qualora il valore delle cose assicurate non superi del 15% le somme rispettivamente per esse assicurate in Polizza. Nel caso in cui detta percentuale risulti superata, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

CONCERNENTI LE GARANZIE:

- "Ricorso terzi" e "Responsabilità Civile" della Sezione 1
- La Sezione 2 Responsabilità Civile
- La garanzia di cui all'art. 24.5 della Sezione 4 - Tutela del Cliente

Art. 36 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto il più presto possibile e comunque entro 8 (otto) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o ha avuto la possibilità di farlo (art. 1913 Codice Civile).
Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge Infortuni e avvertire l'Impresa dell'inizio del procedimento penale, non appena ne abbia notizia.
L'inadempimento degli obblighi sopra citati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Art. 37 - Gestione delle vertenze - Spese legali
L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ed in eccedenza ad esso.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
l'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (salvo quanto previsto dall'art. 16.3).

CONCERNENTI LA GARANZIA "INFORTUNI" DI CUI ALL'ART. 24.3 DELLA SEZIONE 4 – TUTELA DEL CLIENTE

Art. 38 - Morte
Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, l'Impresa liquida la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la sola differenza tra l'Indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per Invalidità permanente.
Per i casi di morte presunta (ovvero quelli dove, a fronte di un evento indennizzabile à termini di Polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e ragionevolmente possa desumersi il suo decesso), la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 Codice Civile.

Art. 39 - Invalidità Permanente
Se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente definitiva totale, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma assicurata. Per i casi di Invalidità Permanente parziale l'Indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per l'Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità applicando le tabelle contenute nel T.U. per gli "Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali" (allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del Contratto, con rinuncia da parte dell'Impresa all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla legge.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore Sinistro e la mano Sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'Indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 40 - Denuncia del Sinistro - Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare l'Infortunio entro 5 (cinque) giorni dall'accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere, a seconda dei casi, l'indicazione del luogo e dell'ora dell'evento, una circostanziata descrizione dei fatti, gli ulteriori documenti medici comprovanti il decorso delle lesioni.
L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall'Impresa, fornire alla stessa (anche tramite gli aventi diritto) ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.

Art. 41 - Controversie - Arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi

il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 42 - Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa liquida le indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al pagamento.

(Valide per tutte le sessioni)

Art. 43 - Alberghi stagionali o sospensione di attività
Per gli Alberghi dichiarati "stagionali" (cioè la cui attività sia limitata – anche in via non continuativa – a non più di 120 giorni all'anno) le garanzie della presente Polizza varranno anche durante i periodi di chiusura, ma limitatamente alle fattispecie sottoindicate. È equiparata a chiusura stagionale qualsiasi altro caso di chiusura temporanea, anche se dovuto a disposizioni di legge o provvedimenti della Pubblica Autorità.

1. Le garanzie Incendio, Fulmine e scoppio della Sezione 1 sono prestate sino alle ore 24 del quindicesimo successivo a quello di chiusura.

2. La garanzia di Responsabilità Civile della Sezione 2 è prestata solo per i casi di responsabilità riconducibile alla proprietà del Fabbricato ove si svolge l'attività assicurata, compresi i relativi impianti fissi, e del Contenuto.

3. La garanzia Furto di cui alla Sezione 3 è prestata sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di chiusura. **Sono comunque esclusi i gioielli, gli oggetti Preziosi, il denaro, i Valori ed i titoli di credito in genere, custoditi e non, quadri d'autore, tappeti pregiati e arazzi, statue e gli arredi di valore.**

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza sono prestate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - chiamando il numero verde **800.405.390** oppure **02.58.28.61.52** attivi 24 h su 24 h tutti i giorni dell'anno.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

a) allagamento nei locali dell'Esercizio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio stesso;
b) mancanza d'acqua nei locali dell'Esercizio provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio stesso;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Esercizio provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio stesso.

La prestazione non è dovuta:

– per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'esercizio;
– per il caso c) relativamente a Danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

2. Interventi di emergenza per Danni da acqua

Qualora, a seguito di Danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Esercizio e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di € 250,00 per Sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'esercizio, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio stesso;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'esercizio, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio stesso.

La prestazione non è dovuta:

– per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Esercizio e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
– per il caso b), relativamente a Danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fo-

gna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.
La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
– corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
– interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
– guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
– Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura dei locali dell'Esercizio che ne rendano impossibile l'accesso;
– quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, scoppio, allagamento.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione e/o manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi dell'esercizio, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dello stesso.
Resta a totale carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (uscita, manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi versato direttamente all'artigiano.

6. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, scoppio, Danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell'esercizio, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'esercizio, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

7. Rientro anticipato
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 chilometri dal proprio Esercizio e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, Fulmine, Esplosione, scoppio, subiti

dall'esercizio, debba immediatamente rientrare, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.
La prestazione non opera se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul Sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della Polizza.
2. Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o Dipendenti da:
   a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
   b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
   c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
3. Rimangono a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle Prestazioni di cui ai punti 1., 2. e 3.
4. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Polizza, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative mdi alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per Danni causati mdall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
7. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile.
8. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad l'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

9. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
10. Il diritto alle assistenze fornite da l'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
11. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione delle Prestazioni di Assistenza, **la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24**, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
L'Assicurato potrà telefonare il numero verde:

800.405.390

oppure al numero di Milano:

02.58.28.61.52

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
PIAZZA TRENTO, 8 - 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. tipo di intervento richiesto;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza preceduto dal codice indentificativo **BPAL;**
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. recapito telefonico.

Europ Assistance S.p.A. per poter erogare le prestazioni di Assistenza previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Note

Note